



# CITTA' DI VINCI

*Città metropolitana di Firenze*

## ORIGINALE

**SETTORE 1 AA. GG. ED ISTITUZIONALI SERVIZI PERSONA ANTICORRUZIONE  
TRASPARENZA**

**DETERMINAZIONE NR. 6 DEL 23/01/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO LEGALE PREVISTO  
DALL'ART. 17 COMMA 1 LETT.D) DEL DLGS 50/2016 PER LA COSTITUZIONE  
IN GIUDIZIO A FRONTE DEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. 34182 DEL  
30/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 COME  
MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 E  
DAL DL77/2021 - IMPEGNO DI SPESA**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*DOTT.SSA TOSTI CECILIA*

---

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

*Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli  
artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.SSA DEANNA MASCHERINI*



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1**

VISTA La L. 197 del 29 dicembre 2022 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre 2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 30 del 21/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024 e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto "ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025";

VISTO il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 l'importo impegnato con il presente atto pur comportando una spesa superiore mensilmente, ad 1/12 delle somme stanziare nel Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023 è relativo a spesa:

- non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

VISTO il decreto N. 28/SIN del 27/06/2022 con il quale il Sindaco nomina la dott.ssa Cecilia Tosti Responsabile del settore 1 "Affari Generali ed Istituzionali Servizi alla Persona. Supporto Attività Anticorruzione e Trasparenza" conferendole l'incarico di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 1 LUGLIO 2022 e fino al 30 GIUGNO 2023;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il ricorso al TAR Toscana prot. 34182 del 30/12/2022 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 168/settore 3 Comune di Vinci del 21/10/2022;

VISTA la nota del Responsabile P.O. del settore 3 "Uso e Assetto del territorio" Ing. Claudia Peruzzi, del 17 gennaio 2023 prot. n. 1388 che ritiene opportuna e necessaria la costituzione in giudizio del Comune di Vinci;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la Responsabile P.O. del settore 3 propone come legale l'Avv. Bargellini Claudio, avvocato del Foro di Firenze, valutata la comprovata esperienza sulla materia oggetto del contendere, ai fini della costituzione in giudizio innanzi al Tar Toscana;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/sin del 17 gennaio 2023 che stabilisce di costituirsi in giudizio a fronte del ricorso al TAR TOSCANA prot. 34182 del 30/12/2022, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;

CONSIDERATO che nel decreto suddetto si dà mandato alla Dr.ssa Cecilia Tosti quale Responsabile settore 1 "Affari generali ed istituzionali, servizi alla persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza" di effettuare tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio legale;

CONSIDERATO che l'affidamento dei servizi di consulenza preliminare, conciliazione, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Vinci, nelle cause in cui è parte, avviene conformemente



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2023

alle direttive procedurali fornite dal Segretario Comunale con comunicazione del 26 maggio 2016 conservata agli atti;

RICHIAMATO l'articolo 17 del dlgs n° 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice, tra gli altri quelli "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri".

CONSIDERATO che tali servizi seppure esclusi dall'applicazione del codice, sono disciplinati dai principi di cui all'articolo 4 Dlgs 50/2016 ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

CONSIDERATO che, alla luce della vigente normativa inerente le forniture di beni e servizi la fornitura del materiale richiesto è da considerarsi affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal DL77/2021 all'art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) che testualmente recita: 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

VISTO l'art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RICHIAMATI:

- l'art. 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni

- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l'Esercizio 2007, in base ai quali:

a) le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2023

b) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
- il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

CONSIDERATO che, alla luce della vigente normativa:

- non risulta al momento attiva alcuna convenzione Consip per il servizio in oggetto;
- la fornitura in oggetto è da considerarsi acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale per le forniture di beni e di servizi in economia, approvato con delibera consiliare n. 22 del 01.03.2010, come modificato con delibera consiliare n. 43 del 20.09.2011;
- è consentito, ai sensi del suddetto Regolamento, l'affidamento diretto quando la spesa risulti inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa;

RICHIAMATA la legge 145/2018 art. 1 comma 130 che modificando l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che il ricorso al mercato elettronico sia obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 che recita: a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*, come modificato dall'art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) che testualmente recita:

2) al comma 2: *2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"*;

VISTA la sentenza n. 833/2018 del TAR Molise, nella quale si evidenzia che l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti pubblici permette alle stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che, come chiarito dal parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà alle stesse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi;

CONSIDERATO che l'amministrazione è libera di rivolgersi a legali non compresi nell'Elenco comunale degli Avvocati da contattare per indagini di mercato, su indicazione motivata del Responsabile del Settore competente nella materia oggetto della controversia, anche in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della peculiarità e della



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2023

complessità della controversia, dell'opportunità di affidare al medesimo legale controversie tra loro attinenti e cause precedute o seguite da mediazione, dell'insufficiente numero di iscritti all'albo medesimo;

*RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 capo VII su le linee Guida Anac sull'affidamento dei servizi legali che così recita: ritiene la Sezione che sia opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione. Piuttosto, proprio in relazione a tali ultime notazioni, deve essere assegnata, quale modalità di decisione, particolare rilevanza alla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico, poiché l'amministrazione dovrà esplicitare con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il professionista sia pure già presente nell'elenco;*

CONSIDERATO che la Responsabile P.O. del settore 3 nella relazione sopra menzionata propone come legale l'Avv. Claudio Bargellini di Firenze;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio legale all'Avv. Claudio Bargellini, presente nell'Elenco comunale degli avvocati;

VISTO il preventivo di massima rimesso dal legale suddetto con nota registrazione di Protocollo n. 1466 del 18/01/2023 di euro 3.847,27 (comprensivo di: compenso per euro 2.636,70, spese generali 15% per euro 395,51, CPA 4% per euro 121,29, oltre IVA 22% per euro 693,77) che risulta congruo rispetto ai parametri professionali forensi ex D.M. 55/2014 e sue succ.m.e.i.;

*RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale del 26 marzo 2018 che prevede che per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a 20.000 euro - la quota dei controlli a campione sia di tre controlli ogni dieci determine di affidamento e che le modalità dei controlli riguarderanno AGENZIA delle ENTRATE e CASELLARIO giudiziale (direttiva emanata in attesa di atto normativo di natura regolamentare, visti i paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 delibera n. 206/2018);*

CONSIDERATO che questa proposta NON è rientrata nel suddetto controllo a campione;

CONSIDERATO che l'avv. Claudio Bargellini ha presentato la dichiarazione ex art. 80 Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che è stata acquisita la certificazione della regolarità contributiva della Cassa Forense;

CONSIDERATO che il controllo su annotazioni ANAC ha dato esito negativo in data 19/01/2023;

RITENUTO pertanto, trattandosi di un acquisto di beni dal costo inferiore a 5.000,00 euro, di procedere al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (START);

RIBADITO che le spese legali, per la loro intrinseca incertezza e indeterminabilità prima e indipendentemente dalla fine della lite, non possono dar luogo ad un impegno contabile certo (Corte dei Conti regione Abruzzo, delibera n. 360/2008) tant'è che all'atto del conferimento



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2023

dell'incarico legale, vi è l'impossibilità di quantificare immediatamente l'obbligazione giuridica, ritenendo auspicabile acquisire dal professionista incaricato un preventivo di massima;

RITENUTO opportuno impegnare la somma di complessiva € 3.847,27 fatte salve eventuali integrazioni al momento non quantificabili e dovute all'andamento della causa;

RICHIAMATA la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà concluso tramite scambio di lettera commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, previa adozione di apposita determinazione di affidamento del responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs.;

VISTO da ultimo l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i;

VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1. DI AFFIDARE per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati ed approvati, il servizio legale di cui all'art. 17, comma 1 lett.d) del Dlgs 50/2016 all'Avv. Claudio Bargellini con studio in Firenze relativo alla costituzione in giudizio a fronte del ricorso al T.A.R. TOSCANA prot. 34182 del 30/12/2022;
2. DI IMPEGNARE per il suddetto affidamento sul cap. 650-3 "Liti e atti a difesa del comune" codice bilancio 01.02.1 dell'anno in corso che presenta sufficiente disponibilità, la somma complessiva di euro 3.847,27 che risulta congrua rispetto ai parametri professionali forensi ex D.M. 55/2014 e sue succ.m.e.i.;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 l'importo impegnato con il presente atto pur comportando una spesa superiore mensilmente, ad 1/12 delle somme stanziare nel Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023 è relativo a spesa:
  - non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
4. DI DARE ATTO che l'esigibilità della prestazione non è determinabile;
5. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 l'importo impegnato con il presente atto pur comportando una spesa superiore mensilmente, ad 1/12 delle somme



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2023

stanziato nel Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023 è relativo a spesa:

- non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
7. DI DARE ATTO del rispetto di quanto disposto all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. e a tal fine il CIG relativo al presente servizio è: **Z48399489D**;
  8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà concluso tramite scambio di lettera commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, previa adozione di apposita determinazione di affidamento del responsabile del servizio competente;
  9. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs.;
  10. Di dare atto che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione. Annualità 2022/2023/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la Trasparenza e l'Integrità, se ed in quanto dovute;
    11. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione.
    12. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis comma 1 d.lgs n° 267/00;